



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018 **Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

Comunicato Ufficiale N°319 del 9/03/2018

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione dell'8 marzo 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S. TESTACCIO 68 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PETTINARI ALESSIO FINO AL 31/12/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.86 LND DEL 15/02/2018 (Gara: CSS TIVOLI – TESTACCIO 68 del 21/01/2018 – Campionato Juniores Provinciali Roma)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale
Ascoltata la Società

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore PETTINARI Alessio al 30/06/2019.
La tassa reclamo va restituita.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. SETTEVILLE CASEROSSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE AURELI DIEGO PER 5 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.152 SGS DELL'1/03/2018 (Gara: SETTEVILLE CASEROSSE – ORANGE FUTBOLCLUB del 25/02/2018 – Campionato Giovanissimi Provinciali Roma)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore AURELI Diego a 3 gare.
La tassa reclamo va restituita.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. PRO CALCIO STUDENTESCA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 50,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CORSI CLAUDIO FINO ALL'8/03/2018 E SQUALIFICHE A CARICO DEL CALCIATORE CAVALLI ALESSANDRO PER 1 GARA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.133 SGS DELL'8/02/2018 e C.U. N.146 SGS DEL 22/02/2018
(Gara: PRO CALCIO STUDENTESCA – S.S. PASSO CORESE del 10/02/2018 – Campionato Allievi Provinciali Roma)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, revocando la punizione sportiva della perdita della gara nonché le conseguenti sanzioni, e, per l'effetto, di convalidare il risultato di 2 - 2 acquisito sul campo.

La tassa reclamo va restituita.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

ERRATA CORRIGE

Comunicato Ufficiale n°302 del 28.02.2018

PAG. 10

DEPENNARE

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. OLIMPIC MARINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 25,00 E PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.67 SGS DEL 25/01/2018
(Gara: OLIMPIC MARINA – POLISPORTIVA SCAURI del 21/01/2018 – Campionato Giovanissimi Provinciali Fascia "B" Latina)

Sul Comunicato Ufficiale n°296 del 23 febbraio 2018 è stata erroneamente riportata la decisione di accoglimento del ricorso in epigrafe, per mero errore di trascrizione.

Pertanto, deve intendersi quanto segue:

La Corte Sportiva di Appello Territoriale
Sentito l'Arbitro

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Pubblicato in Roma il 9 marzo 2018

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli